



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1044 DEL 03/09/2026

OGGETTO: VIA GRANARA

**ZONA SCOLASTICA: AGGIORNAMENTO DELLE FASCE ORARIE DI
DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE PRESSO LA SCUOLA MATERNA
"LE PRATOLINE"**

IL DIRIGENTE

Ritenuto opportuno regolamentare la circolazione nelle vie in oggetto, in prossimità dell'Istituto scolastico "Le Pratoline" site nel territorio del Municipio VII - ponente secondo i criteri di tutela della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate da bambini e utenti vulnerabili;

Preso atto degli orari di ingresso e uscita degli alunni frequentanti il suddetto plesso, come da comunicazione ricevuta – PG n 428550 del 24/08/2026, relativa all'anno scolastico 2026/2027, ovvero: dalle ore 08:00 alle ore 08:45 e dalle ore 15:45 alle ore 16:00;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 7, comma 11 bis, del Codice della Strada, "nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco", e rilevato che la conformazione dell'area consente di limitare il transito veicolare nelle fasce orarie di ingresso e uscita degli studenti senza pregiudicare la funzionalità generale della rete viaria, si ritiene sussistente la possibilità di istituire una zona scolastica urbana, al fine di incrementare il livello di sicurezza stradale e tutelare gli utenti vulnerabili, in particolare i minori che frequentano l'istituto scolastico presente;

- la creazione di una "Zona Scolastica" rappresenta una misura di limitazione del traffico finalizzata ad aumentare la sicurezza dell'ambito stradale in prossimità delle scuole;

- periodicamente la Direzione Didattica stabilisce gli orari di entrata e di uscita degli scolari con conseguente necessità di adeguamento della segnaletica utilizzata;

Richiamati

- l'articolo 7 del codice della strada ove attribuisce ai Comuni il potere di adottare disposizioni relative alla circolazione nei centri abitati;
- l'atto di espressione della volontà amministrativa N. DGC 75 del 22/04/2026: Indirizzi per le azioni prioritarie per la sicurezza stradale: zone 30, aree scolastiche e ulteriori interventi finalizzati alla riduzione dell'incidentalità e all'aumento della sicurezza per gli utenti della strada;

Ravvisato che in forza del combinato disposto del suddetto articolo 7 e dell'articolo 6, commi 1, 2 e 4, tale potere deve essere esercitato nel rispetto del bilanciamento di interessi tra il diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini e le ineludibili esigenze di promozione della sicurezza della circolazione;

Ritenuto necessario prevedere un divieto di transito a determinate categoria di veicoli di larga sagoma, con un margine temporale sufficiente a consentire in sicurezza l'ingresso e l'uscita della scuola;

Richiamata l'ordinanza sindacale n°75 del 01/02/2010 che regolava l'area interessata al plesso scolastico in parola;

Reputato di dover procedere all'aggiornamento del succitato provvedimento temporaneo di traffico secondo le mutate esigenze di gestione del servizio scolastico, in relazione a quanto comunato da parte del proprio responsabile;

Considerato che il mentovato istituto stabilisce gli orari di entrata e di uscita degli alunni con conseguente necessità di adeguamento della relativa segnaletica stradale di limitazione al transito;

Recepito il contenuto istruttorio proposto con nota, argomento 228 del 27 Agosto 2026, trasmessa dalla Giunta del Municipio VII - ponente per le vie brevi in data 28/08/2026, dalla quale si apprende che "la Giunta, considerando troppo breve l'orario in uscita, propone agli uffici competenti di modificare lo stesso suggerendo le ore 16,30";

Visto inoltre

le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;

Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", artt. 5, 6 e 7;

Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti Locali", art. 107;

Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;

ORDINA

Che gli orari relativi ai provvedimenti di limitazione al transito per sagoma, previsti dall'Ordinanza Sindacale n. 75 del 01/02/2010, in via Granara, altezza scuola dell'infanzia "Le Pratoline" al civico n°10 , siano modificati come segue:

divieto di transito per i veicoli di larghezza superiore a m 2,00, limitatamente al periodo scolastico e in concomitanza con gli orari di afflusso degli alunni e dei relativi accompagnatori al plesso scolastico, nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore **08:00 alle ore 08:45**;
- dalle ore **15:45 alle ore 16:30**.

Sono autorizzati a transitare in deroga al suddetto divieto i veicoli di proprietà o nella disponibilità delle aziende esercenti servizi pubblici essenziali (AMT, AMIU, A.S.Ter., Enel, Iren e assimilate), purché siano preventivamente comunicati alla competente Sezione della Polizia Locale i relativi elementi identificativi.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale installata, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

MANDA

Ad A.S.Ter. S.p.a. per l'installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495), nonché alla successiva manutenzione nel tempo della stessa;

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.